aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0348728
del 16/07/2025

Anno 56 N. **10**

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2025, N. 9

Modifiche alla Legge Regionale 7 dicembre 2025, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale). pag. 2

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2025, N. 10

Campagna di immunizzazione di neonati e bambini nei confronti del virus respiratorio sinciziale umano. pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2025, N. 11

Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale. pag. 8

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo al Regolamento regionale 20 giugno 2025, n. 1 "Disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell'articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)" pubblicato su B.U. n. 9 del 2 luglio 2025, Parte I. pag. 10

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2025, N. 9

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
 "d bis) l'Ente ospedaliero Ospedali Galliera quale soggetto erogatore pubblico;";
 b) alla lettera e), le parole: "gli Ospedali Galliera ed" sono sostituite dalle seguenti: "l'ospedale".

Articolo 2
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 41/2006)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 41/2006, è aggiunta la seguente:
 "e bis) lo statuto dell'Ente ospedaliero Ospedali Galliera.".

Articolo 3
(Modifica all'articolo 9 bis della l.r. 41/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 bis della l.r. 41/2006, dopo le parole: "Servizio Sanitario Nazionale," sono inserite le seguenti: "dell'Ente ospedaliero Ospedali Galliera".

Articolo 4
(Modifica all'articolo 19 della l.r. 41/2006)

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 19 della l.r. 41/2006, è inserito il seguente:
 "1 quater. Il direttore generale dell'Ente ospedaliero Ospedali Galliera è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio d'amministrazione dell'Ente.".

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 41/2006)

1. All'articolo 27 della l.r. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli IRCCS e l'Ente ospedaliero Ospedali Galliera, quali enti aventi natura pubblica, fanno parte del servizio sanitario regionale, secondo i rispettivi ordinamenti.";

b) al comma 2, le parole: "dell'Ospedale Galliera e" e "l'Ospedale Galliera e" sono soppresse.

Articolo 6
(Disposizioni transitorie)

1. Entro il 31 dicembre 2025 la Giunta regionale nomina il direttore dell'Ente ospedaliero Ospedali Galliera ai sensi della presente legge. Fino alla nomina del nuovo direttore ai sensi del presente comma, rimane in carica il direttore nominato ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente ospedaliero Ospedali Galliera procede all'adeguamento dello statuto in conformità alla presente legge.

Articolo 7
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 9 ter e 89 della l.r. 41/2006, sono abrogati.

Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 105.867.226,40 (centocinquemilioniottocentosessantasettemiladuecentoventisei/40) per l'anno 2025 e in euro 200.698.156,40 (duecentomilioniseicentonovantottomilacentocinquantasei/40) per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con i relativi bilanci.
3. L'assegnazione annuale all'Ente ospedaliero Ospedali Galliera potrà essere aggiornata sulla base della programmazione sanitaria regionale nei limiti delle assegnazioni di risorse del fondo sanitario, dei fondi vincolati da parte dello Stato alla Regione, dei fondi destinati alla copertura dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché delle eventuali risorse regionali previste e autorizzate da specifiche disposizioni legislative regionali.

Articolo 9
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova addì 11 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Marco Bucci

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2025, N. 9

***PREMESSA**: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Servizio Generale Assemblea e Bollettino Ufficiale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Massimo Nicolò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 11 in data 18 giugno 2025;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 giugno 2025, dove ha acquisito il numero d'ordine 73;

c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 25 giugno 2025;

d) la II Commissione ha approvato il testo, all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 7 luglio 2025 e la I Commissione ha espresso il parere di cui all'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio, all'unanimità, in pari data;

e) è stato esaminato e approvato, all'unanimità, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 2025;

f) la legge regionale entra in vigore il 16 luglio 2025

2. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione generale di area salute e servizi sociali

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2025, N. 10

Campagna di immunizzazione di neonati e bambini nei confronti del virus respiratorio sinciziale umano

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale umano)

1. La Regione, in attuazione dell'intesa del 17 ottobre 2024 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Attività per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS)"" (rep. atti n. 188/CSR), promuove per l'anno 2025 l'immunizzazione attiva contro il virus respiratorio sinciziale (VRS) umano.
2. Ai fini del presente articolo, la Regione introduce l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale o di altri prodotti equivalenti autorizzati dalle autorità competenti, da somministrarsi in conformità alle indicazioni contenute nel piano nazionale prevenzione vaccinale (PNPV).
3. Per l'attuazione del presente articolo, nelle more del riparto dei fondi per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il VRS da parte dello Stato nell'ambito delle quote delle risorse del fondo sanitario nazionale destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'anno 2024, la Giunta regionale è autorizzata, nell'esercizio 2025, a erogare a favore delle aziende sociosanitarie regionali, delle aziende ospedaliere e dell'IRCCS Giannina Gaslini la somma di euro 1.840.000,00, mediante utilizzo temporaneo di quota parte di pari importo del fondo integrativo aggiuntivo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure) per l'anno 2025, il cui ammontare sarà ripristinato per il medesimo importo a seguito dell'assegnazione dei citati fondi statali per il finanziamento per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il VRS.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 2025 al fine del suddetto ripristino.

Articolo 2
(Disposizione attuativa)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, adotta con propria deliberazione le linee attuative della presente legge, comprese le modalità organizzative, nonché il monitoraggio dell'adesione e dei risultati della campagna.

Articolo 3
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:
 - riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.840.000,00 (unmilioneottocentoquarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 3 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova addì 11 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Marco Bucci

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2025, N. 10

***PREMESSA**: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Servizio Generale Assemblea e Bollettino Ufficiale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Massimo Nicolò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 12 in data 18 giugno 2025;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 giugno 2025, dove ha acquisito il numero d'ordine 74;

c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 25 giugno 2025;

d) la II Commissione ha approvato il testo, all'unanimità, nella seduta del 30 giugno 2025 e la I Commissione ha espresso il parere di cui all'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio, all'unanimità, nella seduta del 7 luglio 2025;

e) è stato esaminato e approvato, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 2025;

f) la legge regionale entra in vigore il 31 luglio 2025

2. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Assistenza territoriale e rapporti con le farmacie convenzionate

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2025, N. 11

Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Proroga delle graduatorie)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale e l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime e in considerazione delle necessità che ha la sanità ligure, il termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2024, n. 10 (Proroga graduatorie servizio sanitario regionale) è prorogato di un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 2
(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova addì 11 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Marco Bucci

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2025, N. 11

***PREMESSA**: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Servizio Generale Assemblea e Bollettino Ufficiale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa del Consigliere Giovanni Battista Pastorino in data 1° luglio 2025, dove ha acquisito il numero d'ordine 75; successivamente è stata sottoscritta anche dai Consiglieri Rocco Invernizzi, Laura Lauro, Veronica Russo, Armando Biasi, Sara Foscolo, Alessio Piana, Carlo Bagnasco, Chiara Cerri, Angelo Vaccarezza, Federico Bogliolo, Alessandro Bozzano, Matteo Campora, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D'Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo, Armando Sanna, Stefano Giordano, Giovanni Boitano, Marco Frascatore, Walter Sorriento, Selena Candia, Jan Casella;

b) è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 1° luglio 2025;

c) la II Commissione ha approvato il testo, all'unanimità, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 7 luglio 2025 e la I Commissione ha espresso, all'unanimità, il parere favorevole, di cui all'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno in pari data;

d) è stata esaminata e approvata, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 2025;

e) la legge regionale entra in vigore il 16 luglio 2025.

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo al Regolamento regionale 20 giugno 2025, n. 1 "Disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell'articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)" pubblicato su B.U. n. 9 del 2 luglio 2025, Parte I

A causa di un mero errore materiale, gli allegati 1a, 1b e 2 al Regolamento regionale sopra citato, sono stati pubblicati due volte e, pertanto, le pagine dalla 26 alla 35 non devono essere considerate.

Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale
Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 *(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)*